

Risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie agli specializzandi iscritti agli anni accademici prima del 1/1/83

**di
Valentina Zirafa**

Cassazione Civile Sentenza 23652/15 18.12.15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto notificato a solo dieci delle originarie dodici controparti, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1411 del 10.10.12, con la quale, in riforma della sentenza del tribunale di quel capoluogo, è stato accolto l'appello proposto da C.G. ed altri medici (nella specie: C.M., Pa.Ma.Co., N.E., Ma.Vi., M.A., G.M.,Ga. G., Ga.Ol., Pi.Gi., P. C., P.A.M.) avverso la reiezione - per ritenuta maturata prescrizione - della domanda di condanna per il pagamento della giusta remunerazione - o per il risarcimento del danno consistente nella mancata percezione di quella - per il periodo di frequentazione di scuole universitarie di specializzazione di medicina in tempo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. In particolare e per quel che qui ancora rileva, la gravata sentenza ha ritenuto applicabile alla fattispecie, purchè riferita ai soli anni accademici dal 1982/83 al 1990/91, il termine prescrizione decennale, decorrente dall'entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, non ancora elasso alla data di instaurazione in primo grado della lite (16.2.01), per poi condannare - esclusa passiva legittimazione dell'Università degli Studi e dei Ministeri dell'Università e Ricerca Scientifica, della Sanità e del Tesoro - la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 6.713,93 per ciascuno degli originari attori, oltre soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo, compensando le spese di entrambi i gradi di lite. Gli intimati (vale a dire gli originati appellanti, meno P.C. ed P.A.M.) resistono con controricorso, dispiegando altresì ricorso incidentale, articolato su tre motivi.

E, per la pubblica udienza del 14.10.15, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che i controricorrenti incidentali depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.2. - Il ricorso principale è articolato su tre motivi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- col primo di quelli (di "violazione delle Direttive CEE 362 - 363/75 e CEE 82/76, degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art.10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea... nella versione consolidata..., dell'art.117 Cost., comma 1, e dell'art. 16 della Direttiva CEE 82/76, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."), sostiene non spettare alcunché agli intimati C., Ca., M. e Pa., per essersi iscritti costoro ad anni accademici anteriori al 1983/84;

- col secondo di essi (di "violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea... nella versione consolidata..., dell'art. 117 comma 1 della Costituzione, dell'art.16 della Direttiva CEE 82/76, nonché degli artt. 5 e 7 della Direttiva riconoscimento 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), deduce non potersi riconoscere alcuna validità alla frequenza di corsi di specializzazione, quale quelli seguiti dai dottori G. M., Ga. G., Ga. O., Pi. G., Ma. V. e N. E., in materie non corrispondenti a quelle dei corsi inseriti nell'elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri, oggetto delle direttive invocate ex ad verso;

- col terzo, infine (di "violazione delle Direttive CEE 362 - 363/75 e CEE 82/76, degli artt.1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell'art.10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea... nella versione consolidata..., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), contesta la spettanza all'intimato N. di alcunché per il periodo di frequenza di una seconda scuola di specializzazione.

p.3. - I controricorrenti Ca.Ma., P.M.C., N.E., Ma.Vi., M.A., G.M., Ga.Gi., Ga.Ol. e Pi.Gi., dal canto loro: p.3.1. contestano l'avverso ricorso principale:

- quanto al primo motivo, sostenendo essere sorto l'inadempito obbligo dello Stato italiano fin dal febbraio 1982, non potendosi confondere quel momento con quello di esigibilità del diritto;

- quanto al secondo motivo, prospettando integrare il motivo una questione di fatto e rilevando la minor durata del corso per alcuni di loro solo ai fini della riduzione del risarcimento, invece a nulla rilevando le diverse modalità di articolazione e frequenza rispetto alle previsioni comunitarie;

- quanto al terzo motivo, prospettando l'inammissibilità per novità della questione e, comunque, l'infondatezza della tesi di insussistenza delle esigenze materiali per un impegno a tempo pieno; p.3.2. e dispiegano ricorso incidentale:

- con il primo motivo del quale (di "violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, degli artt. 1173, 1183, 1218 e 2043 c.c., degli artt. 291 e 297 (ex art.254) del Trattato CEE, nella versione consolidata, dell'art. 3 Cost.") invocano la spettanza del risarcimento anche

per l'anno accademico anteriore al 1983/84, ritenendo sussistente fino da allora l'inadempimento dello Stato italiano, essendo già entrata in vigore la normativa comunitaria;

- con il secondo motivo del quale (di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio") lamentano l'erroneità del numero degli anni riconosciuti a Ga.O., G.M. (ciascuno per soli tre anni, in luogo dei quattro di durata) e N.E. (di due e quattro anni per le due scuole frequentate, a fronte delle rispettive durate di tre e cinque anni); - col terzo motivo del quale (di "violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio") lamentano la disposta compensazione delle spese di lite, nonostante l'integrale soccombenza di controparte.

p.4. - Va preliminarmente rilevato che, nonostante la notifica del ricorso incidentale anche ai Ministeri, non è stata impugnata la statuizione della sentenza della corte territoriale in punto di esclusiva legittimazione della Presidenza del Consiglio: passa quindi ingiudicato la reiezione della domanda originaria nei confronti dei convenuti diversi da quest'ultima ed anzi è inammissibile il detto ricorso, nella parte in cui è notificato anche a coloro nei cui confronti non si impugna la gravata sentenza.

p.5. - Ciò posto, vanno unitariamente trattati il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale: essi riguardano la medesima questione, dell'estensione o meno del risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie agli specializzandi iscritti ad anni accademici iniziati prima del 1.1.83.

p.5.1. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, univoca per almeno quattro anni, non è più concorde: essendosi di recente contrapposte due pronunce della sezione lavoro (Cass. nn.10612/15 e 17434/15) al consolidato orientamento di segno contrario della terza sezione e della sottosezione terza della sesta sezione (per tutte: Cass. nn.21719/12, 587/13, 8578/13, 8579/13, 17067/13, 17069/13, 17070/13, 17072/13, 17455/13, 19479/13, 21367/13, 24218/13, 1064/14, 1143/14, 2788/14, 3439/14, 3440/14, 5275/14, 8504/14, 21967/14, 5927/15, 6469/15, 6471/15, 14375/15, 15198/15); e ad esse è seguita l'ordinanza 23 ottobre 2015, n. 21654, con cui anzi la medesima sezione lavoro ha rilevato il contrasto e rimesso la questione alle Sezioni Unite.

p.5.2. Le pronunce della sezione lavoro di questa Corte si incentrano sul criterio della necessaria e retroattiva integralità del ristoro del danno da mancata attuazione di direttiva comunitaria, prospettando come contraria al principio della primazia del diritto comunitario l'esclusione di ogni risarcimento del danno per i medici che avevano comunque iniziato la frequenza di corsi di specializzazione in tempo anteriore al 31.12.82, in quanto:

- a) la Corte di Giustizia, nelle sentenze ivi richiamate, ha affermato il carattere incondizionato ed adeguatamente preciso dell'obbligo di retribuzione in relazione ai corsi di specializzazione e quindi di quello risarcitorio, senza alcuna distinzione in relazione all'annodi iscrizione al corso di specializzazione;
- b) in quelle stesse sentenze, la Corte di Giustizia ha affermato che le direttive 75/363 e 82/76 soddisfano le condizioni per la tutela risarcitoria in capo agli individui danneggiati dalla violazione degli obblighi da quelle imposti agli Stati membri;
- c) la discriminazione temporale non solo non trova fondamento nelle citate direttive, ma è anzi smentita indirettamente dall'art. 14 della più recente di quelle e comunque contrasta con il criterio dell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, tale da risarcire il danno di chiunque avesse patito un danno per effetto dell'inadempimento dello Stato membro alle direttive in parola;
- d) la conclamata situazione di inadempimento dell'Italia ne comporta la soggezione all'art.14 della direttiva82/76, onde non violare il principio del primato del diritto comunitario;
- e) la limitazione della platea dei beneficiari sarebbe una condotta antiggiuridica dello Stato italiano nell'ambito dell'ordinamento comunitario;
- f) per il principio della c.d. "equivalenza giurisdizionale", il rapporto derivante dall'iscrizione ad un corso di specializzazione, da parte del medico, va qualificato come rapporto di durata e quindi ad esso trova applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo;
- g) anche il Consiglio di Stato ha ritenuto la normativa applicabile a tutti i medici in atto frequentatori delle scuole di specializzazione. In sostanza, sarebbe illegittimo esimersi da un'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione e da un integrale risarcimento del danno (in tali termini, Cass. 10612/15, specialmente punto 10; in senso ad essa testualmente conforme, v. anche Cass. 17434/15).

p.5.3. E tuttavia dovrebbe essere proprio la corretta interpretazione del diritto comunitario a fondare la limitazione temporale in discorso, escludendo che quest'ultima ne comporti in alcun modo la violazione.

Queste le ragioni:

- indubbio che a far tempo dal 1.1.83 lo Stato italiano sia da qualificarsi inadempiente alle direttive per non avere organizzato i corsi di specializzazione in modo conforme alle medesime, è altrettanto indubbio che fino al 31.12.82, termine univocamente fissato agli Stati membri per

Diritti della persona e responsabilità in rete

conformare il proprio ordinamento alle direttive stesse, l'inadempimento non sussisteva;

- la direttiva di coordinamento - la82/76/CE - non ha previsto alcun obbligo di adeguamento dei corsi di specializzazione già in corso al momento e la sola norma transitoria, cioè il suo art. 14, comprensibilmente faceva salvi gli effetti degli spontanei adeguamenti da parte degli Stati (diversi da quello italiano) alle previgenti normative della stessa Comunità, facendo salvo il completamento dei corsi già organizzati in regola con dette previgenti discipline, onde salvaguardare le situazioni ad esse conformi;

- al contempo, non potendosi far carico la norma comunitaria dell'organizzazione interna dei singoli Stati e dei termini iniziali previsti dalle singole legislazioni nazionali per l'inizio degli anni accademici in cui erano articolati i corsi, la fissazione del termine del 1.1.83 ha comportato che solo a far tempo da tale data lo Stato ha avuto l'obbligo di organizzare corsi pluriennali, organizzati su anni accademici con inizio fissato secondo le normative interne, conformi alle direttive in esame;

- il corso di specializzazione, alla stregua anche di quanto prevede la complessiva disciplina comunitaria in esame, va peraltro considerato unitariamente per l'evidente unicità della sua progettazione, articolazione ed organizzazione, tutte chiaramente finalizzate al compimento di un piano di studi coerente ed organico, orientato univocamente ad un risultato finale complessivo, da conseguirsi quale sviluppo armonico di un coerente percorso formativo pluriennale idoneo alla spendita dei titoli così conseguiti in ambito comunitario;

- così, lo Stato italiano è inadempiente alle direttive comunitarie per non avere organizzato, a far tempo dal primo anno accademico iniziato dopo la scadenza del termine finale di adeguamento o con formazione e quindi dopo il 1.1.83, corsi di specializzazione che fossero fin dall'inizio nel loro complesso conformi alle direttive medesime, che ponevano anche una durata minima;

- di conseguenza, però, il corso di specializzazione, da considerarsi necessariamente in modo unitario nel suo sviluppo pluriennale, intrapreso in un qualunque anno accademico iniziato in data anteriore al 1.1.83 non poteva qualificarsi, in alcun momento di tutta la sua successiva durata, in violazione della disciplina comunitaria;

- chi ad un tale corso si è immatricolato od iscritto non è stato in alcun modo leso dall'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di conformazione per l'epoca successiva, visto che tale inadempimento in radice non sussisteva al momento in cui è iniziato l'anno accademico al quale egli si è iscritto;

- così, certamente lo Stato italiano è inadempiente alle direttive comunitarie per non avere organizzato, a far tempo dal primo anno accademico iniziato

dopo la scadenza del termine finale di adeguamento o conformazione e quindi dopo il 1.1.83, corsi di specializzazione che fossero fin dall'inizio nel loro complesso conformi alle direttive medesime, che ponevano anche una durata minima;

- ma, non avendo lo specializzando iscritto ad anno accademico iniziato prima del 1.1.83 avuto un diritto all'organizzazione del corso di specializzazione in modo conforme alle direttive comunitarie, neppure era egli titolare di uno specifico diritto alla conformazione dei corsi già iniziati e quindi non è stato leso alcun suo diritto e non gli spetta, per nessuno degli anni successivi, alcun correlato risarcimento.

p.5.4. La ricostruzione appena operata della fattispecie consente - in altri termini - di concludere nel senso che i medici che si sono immatricolati od iscritti ad un corso di specializzazione iniziato prima della data di obbligatorietà delle direttive comunitarie (e quindi prima dell'insorgenza stessa di un inadempimento da parte dello Stato italiano) si sono immatricolati od iscritti quando l'inadempimento ancora non c'era. Pertanto, poiché non vi può essere un inadempimento sopravvenuto e nessuna norma comunitaria ha previsto l'immediata estensione ai corsi non in regola con la direttiva sopravvenuta e già in fase di svolgimento e poichè i corsi debbono essere valutati unitariamente per l'unitarietà del risultato cui mirano, si fa luogo alle seguenti conseguenze:

- a) quei medici non sono danneggiati, semplicemente perchè ad essi non andava applicata la normativa comunitaria;
- b) quanto ad essi non sussiste alcun inadempimento dello Stato italiano, nè può insorgere alcun diritto al risarcimento dei danni prodotti da un inadempimento che non c'è;
- c) non può loro applicarsi retroattivamente la disciplina comunitaria, in difetto di inadempimento di essa nei loro confronti da parte dello Stato;
- d) il primato del diritto comunitario non impone affatto l'estensione, in forza dell'art. 14 della Direttiva del 1982, della nuova disciplina agli Stati inadempienti anche ai corsi già intrapresi;
- e) l'antigiuridicità è esclusa dall'assenza di inadempimento dello Stato per l'intera durata di tutti i corsi avviati prima del 1.1.83, sola epoca a partire dalla quale la mancata adozione di normative interne di attuazione ha configurato l'inadempimento dello Stato membro;
- f) il rapporto relativo alla frequenza del corso di specializzazione iniziato con una disciplina particolare - non limitata alla mera erogazione di somme, ma strutturata con peculiari caratteristiche organizzative, tutte coordinate al fine della spendita del risultato finale in ambito comunitario - non è rapporto di durata suscettibile di ricevere diversa regolamentazione (a meno che, come peraltro non succede nella specie, non sia espressamente previsto in tal

senso, con adeguate forme di armonizzazione) in base alle modifiche normative sopravvenute, restando unitariamente regolamentato secondo la disciplina in vigore al momento del suo inizio;

g) è incidentale - per quanto possa rilevare e riferirsi proprio ai corsi già in essere alla data di scadenza dell'obbligo di conformazione in capo al singolo Stato membro - l'interpretazione del Consiglio di Stato sull'estensione della disciplina comunitaria a tutti i medici "in atto frequentatori delle scuole di specializzazione".

p.5.5. In conclusione, la limitazione della platea degli aventi diritto al risarcimento del danno non deriva affatto dalla mancata applicazione - o, peggio, dalla violazione - dei principi di diritto comunitario, ai quali questa Corte anche in questo caso presta il dovuto massimo ossequio, ma dalla corretta applicazione dei principi generali in tema di individuazione dell'inadempimento e di risarcimento del danno: sicché, di certo ferma la necessaria integralità tanto dell'applicazione delle direttive comunitarie auto esecutive quanto del risarcimento del danno da inadempimento alle medesime, è semplicemente da escludere proprio l'applicabilità di quelle direttive alle fattispecie in esame e, quindi, che lo Stato italiano sia mai stato inadempiente alle direttive in esame per tutti i medici che hanno frequentato un corso di specializzazione iniziato in modo non ancora (e neppure successivamente reso) conforme alle direttive in esame, iscrivendosi od immatricolandosi per la prima volta ad un qualunque anno accademico iniziato in data anteriore al 1.1.83 (indipendentemente, quindi, atteso il richiamato carattere unitario del corso stesso, dalla data effettiva o concreta di prima iscrizione od immatricolazione e rilevando esclusivamente quella di inizio dell'anno accademico di immatricolazione o prima iscrizione).

p.5.6. Il frazionamento della disciplina tra diversi anni del medesimo corso di specializzazione ed il riconoscimento di una diversa remunerazione in base alla (infine) sopravvenuta scadenza dell'obbligo di conformazione e coesistente situazione di inadempienza solo per gli anni successivi alla sua maturazione non potrebbero quindi predicarsi, visto che, appunto, al momento dell'iscrizione al corso la situazione di inadempimento non era ancora concretata e che nessun diritto, iscrivendosi, potevano vantare gli specializzandi per tutta la durata del corso, da considerarsi unitariamente, a che questo fosse anche solo in parte (ex nunt) adeguato alla sopravvenuta disciplina comunitaria.

p.5.7. E tanto escluderebbe pure ogni discriminatoria applicazione della normativa agli specializzandi, dovendo ricondursi il diversificato trattamento, di necessità da rapportarsi al corso di specializzazione unitariamente considerato, alle esigenze di finanza pubblica ed altre di pari interesse generale, che hanno consentito l'evidente gradualità temporale nel

complessivo adeguamento dell'ordinamento nazionale - e dei relativi ingentissimi costi - alla normativa comunitaria.

Dovrebbero così ricondursi proprio alla corretta interpretazione di quest'ultima la sua stessa applicazione graduale e, non operando che de futuro la legge ed a maggior ragione quella nazionale, la stessa limitazione temporale di quest'ultima alle sole fattispecie concretatesi, con l'iscrizione all'unitario corso di specializzazione, successivamente alla sua entrata in vigore.

p.5.8. Per quanto occorrer possa, poi, basterebbe un richiamo a Cass. 14375/15 quanto alla non necessità della rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritenendosi acte claire la normativa anche nella parte in cui esclude la remunerazione per gli iscritti ad anni accademici iniziati prima del 1.1.1983.

p.5.9. Potrebbe quindi ribadirsi che, in tema di Direttive CEE 75/362/CEE e n.75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva n. 82/76/CEE, riguardanti l'organizzazione dei corsi di specializzazione medica, vanno esclusi l'inadempimento ad esse dello Stato italiano fino a tutto il 31 dicembre 1982 e l'insorgenza di un diritto al risarcimento del danno da violazione di quelle in capo ai medici iscritti o immatricolati per il primo anno del corso di specializzazione iniziato in tempo anteriore a quella data, attesa la necessaria considerazione unitaria del corso stesso, legittimamente organizzato sulla base della previgente disciplina e per tutta la sua durata, in quanto insensibile al mutamento di questa.

p6.- Il riscontrato contrasto - relativo ad una questione che può comunque qualificarsi come di massima di particolare importanza e, sebbene relativa a situazioni pregresse, comunque di potenziale grande impatto anche per le conseguenze pratiche per una larga platea di interessati - impone allora la rimessione degli atti al Sig. Primo Presidente, affinché voglia compiacersi di valutare l'opportunità di investire le Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.; e solo all'esito potranno esaminarsi gli altri due motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2015 ed all'esito della riconvocazione in data 18 novembre 2015.

Abstract

La pronuncia in oggetto appare interessante poiché affronta il più classico degli argomenti processual-civilistici intrecciato al diritto comunitario: “il

risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie”; essa affronta una problematica (ovvero quella degli specializzandi in Medicina frequentanti i relativi corsi negli anni '83/'84) ormai di vecchia data e ben nota agli operatori del settore. Il problema di fondo nasceva, fondamentalmente, dalla mancata attuazione da parte dello Stato italiano, al termine del 31/12/1982 delle disposizioni volte a conformarsi alla Direttiva CEE 82/76; Direttiva la quale riconosceva ai medici specializzandi (anni '83/'84) la possibilità di ricevere una retribuzione adeguata, considerata come condizione essenziale per rendere possibile la partecipazione a tempo pieno alle attività di formazione. Con il notevole tipico ritardo “all’italiana” la Direttiva veniva trasposta solo con il Decreto Legislativo n. 257/'91 e la sua applicazione veniva fatta decorrere dall’anno accademico 1991/1992. La CGE, dal canto suo, evidenziava che la borsa di studio non fosse applicabile agli specializzandi degli anni precedenti.

The judgment in question is interesting because it addresses the most classic topics Processual-statutory braided with Community law or "damages from breach of EU directives"; it addresses an issue (or that of residents in Medicine attending its courses in the years '83 / '84) long-standing and well known to the industry. The basic problem was born, basically, by the lack of implementation by the Italian State, after 31/12/1982 provisions to comply with Directive 82/76 EEC; Directive which recognized the medical specialists (years '83 / '84) the opportunity to receive adequate pay, considered essential to enable the full-time participation in training activities. With considerable delay typical "Italian" the Directive was transposed only by Legislative Decree n. 257 / '91 and its application was made after the academic year 1991/1992. The ECJ, for its part, pointed out that the scholarship is not applicable to interns from previous years.

Sommario: 1. Introduzione, punti chiave della pronuncia e sintesi della fattispecie. - 2. Analisi delle argomentazioni fornite dalla Cassazione; 2.1 La qualificazione giuridica del danno da risarcimento per inadempimento da direttive comunitarie nel nostro ordinamento ed il recepimento di suddetta qualificazione all’interno degli ordinamenti degli Stati membri; 2.2 L’estensione o meno del suddetto risarcimento ad alcune categorie di soggetti evidenziati nella fattispecie; 2.3 Il riconoscimento della retroattività alla normativa comunitaria di settore di cui la Cassazione si occupa; 2.4 Le conclusioni a cui pervengono i giudici della Corte estrapolando attraverso l’interpretazione di alcuni principi cardine di diritto comunitario la tematica del risarcimento del danno da inadempimento. - 3. Considerazioni finali.

1. Introduzione, punti chiave della pronuncia e sintesi della fattispecie.

La pronuncia in oggetto appare interessante poiché affronta il più classico degli argomenti processual-civilistici intrecciato al diritto comunitario ovvero: “il risarcimento del danno da inadempimento di direttive comunitarie”. A tal uopo, evidenzieremo immediatamente i punti chiave della pronuncia che sono i seguenti:

- a) La “qualificazione giuridica” del danno da risarcimento per inadempimento da direttive comunitarie nel nostro ordinamento ed il recepimento di suddetta qualificazione all’interno degli ordinamenti degli Stati membri.
- b) L’estensione o meno del suddetto risarcimento ad alcune categorie di soggetti evidenziati nella fattispecie.
- c) Il riconoscimento della retroattività alla normativa comunitaria di settore di cui la Cassazione si occupa.
- d) Le conclusioni a cui pervengono i giudici della Corte estrapolando attraverso l’interpretazione di alcuni principi cardine di diritto comunitario la tematica del risarcimento del danno da inadempimento. Per meglio comprendere effettuiamo, quindi, una breve sintesi della fattispecie in oggetto: un cospicuo gruppo di professionisti, appartenenti alla categoria Medici Specializzati, proponeva, illo tempore, ricorso innanzi al competente Tribunale locale, Sezione Lavoro (contro l’Università degli Studi, Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero della sanità, Tesoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri) onde ottenere il risarcimento del danno consistente nella mancata percezione della giusta remunerazione e mancata percezione nel periodo relativo alla frequentazione delle scuole di specializzazione in medicina, in tempo anteriore all’entrata in vigore del D.lgs n. 257 del 1991, adducendo quale motivo principale di doglianza, l’inadempimento agli obblighi comunitari derivanti allo Stato dalle Direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso per intervenuta prescrizione; veniva indi proposto appello con esito vittorioso, ritenendo la Corte d’Appello di Palermo applicabile alla fattispecie in oggetto il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della l. 370/’99; termine che, riferito ai soli anni accademici 1982/’83 e 1990/’91, non era ancora decorso al momento della istaurazione del giudizio di primo grado. Nella pronuncia veniva condannata (esclusa la legittimazione attiva dell’Università, del Ministero Istruzione, Ministero Sanità e Tesoro) solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri onerata a rifondere ai ricorrenti una irrisoria cifra comprensiva dei soli interessi legali fino al soddisfo, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Alcuni di ricorrenti principali, resistevano non solo con controricorso ma, altresì, dispiegando ricorso incidentale. Orbene, occorre pertanto scindere la problematica nei

due distinti punti ed eccezioni sollevate nel controricorso e nel ricorso incidentale. Essenzialmente nel controricorso le parti eccepivano i seguenti vizi:

- 1) inadempimento dell'obbligo statale alle Direttive comunitarie, sin dal lontano 1982.
- 2) Questione di fatto, sussistente nell'aver ridotto l'entità del risarcimento del danno a nulla rilevando le diverse modalità di articolazione e frequenza del corso rispetto sia alla durata dello stesso che alle previsioni comunitarie.
- 3) Inammissibilità per "novità della questione".
- 4) Infondatezza della tesi sull'insussistenza delle esigenze materiali per un impegno a tempo pieno.

Nel ricorso incidentale venivano eccepiti vizi articolati nel seguente modo:

- 1) violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76 e degli artt. 1173, 1183, 1218, 2043 c.c, artt. 291 e 297 del Trattato CEE nella versione recepita dall'art. 3 Cost. Essendo negli anni 1983/1984 già entrata in vigore in Italia la normativa comunitaria.
- 2) Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ovvero erroneità degli anni riconosciuti ad alcuni ricorrenti.
- 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e altra omissione di fatto decisivo ai fini della decisione ovvero la disposta compensazione nonostante l'integrale soccombenza delle parti.

2. Analisi delle argomentazioni fornite dalla Cassazione.

2.1. La "qualificazione giuridica" del danno da risarcimento per inadempimento da direttive comunitarie ed il recepimento di suddetta qualificazione all'interno degli ordinamenti degli Stati membri.

A questo punto esaminiamo le argomentazioni fornite dalla Cassazione Civile alla luce dei punti chiave, supra evidenziati. Orbene, la responsabilità degli Stati nei confronti dei singoli per i danni causati con violazione del diritto comunitario si colloca in un contesto giuridico articolato, nel quale altre forme di responsabilità - quella degli Stati membri e delle Comunità - sono previste a livello di Trattati. Tale regime di responsabilità è sottoposto ad una disciplina di natura composita, dettata per le sue linee generali dall'ordinamento comunitario, mentre per il resto dai diritti nazionali [1] Giova rilevare che la Corte ha, sia pure con qualche esitazione, elaborato un criterio pratico per dirimere le questioni legate all'intreccio delle responsabilità comunitaria e nazionale: si tratta del criterio della «competenza efficiente» [2], secondo il quale la competenza spetta normalmente al giudice nazionale, quando questi sia in grado di statuire

utilmente sulla materia controversa per garantire la protezione giurisdizionale del soggetto leso [3]. Nel caso in cui ciò non sia possibile, al singolo è data la possibilità di rivolgersi alla Corte per ottenere la condanna delle istituzioni comunitarie cui sia ascrivibile il danno sofferto, in modo da essere comunque protetto dalle conseguenze dannose del comportamento di queste ultime. L'aspetto centrale del regime della responsabilità della Comunità riguarda il caso in cui il danno, del quale si chiedi il risarcimento, derivi dall'adozione o dalla mancata adozione (carenza) di un atto comunitario, normativo o meno. Altresì, la CGE ha ribadito che l'azione di responsabilità «è diretta non all'eliminazione di un determinato provvedimento ma al risarcimento del danno causato da un'istituzione» [4], con ciò intendendo che l'eventuale declaratoria di illegittimità dell'atto produttivo del danno rimane incidentale e non produce gli effetti tipicamente erga omnes dell'azione di annullamento. Pertanto, non si può proporre un'azione di responsabilità che persegua lo stesso risultato di un'azione di annullamento (o in carenza) dichiarata non fondata, in quanto l'illegalità dell'atto contestato deve essere comunque tenuta distinta dalla sua illiceità, intesa quale condizione dell'azione [5]. Da ciò appare dunque evidente che chi vuole agire in via risarcitoria nei confronti di un'istituzione di uno Stato membro dell'UE per i danni cagionati derivanti da atti adottati da quest'ultima potrà proporre un'azione autonoma di responsabilità, attenendosi alle condizioni limitative ad essa afferenti, o proporre un'azione di annullamento corredata da una domanda risarcitoria, restando inteso che, in quest'ultimo caso, il rigetto della domanda di annullamento comporta per se il rigetto di quella per danni. Fin qui nulla quaestio, sicché, la CGE ha posto un limite alla risarcibilità del danno derivante da inadempimento delle Direttive comunitarie, con riferimento sia ad atti amministrativi diretti a specifici destinatari che ad atti normativi di portata generale. Con riguardo a questi ultimi la CGE ha affermato che, qualora il danno derivi da un «atto normativo che implica delle scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli» [6]. Ne consegue inevitabilmente, ahimè, duole constatare, la sussistenza di un forte limite alla possibilità di riconoscere il risarcimento tutte le volte che sia messo in discussione un atto che implichi un elevato grado di discrezionalità in capo all'istituzione che lo adotta. Valgono in ambito europeo le stesse regole riscontrabili negli ordinamenti di "Civil Law", come quello italiano appunto, in relazione ai caratteri principali che il "danno" deve avere per poter essere risarcito ovvero deve essere: certo e attuale, la prova di esso incombe, ovviamente, sul ricorrente. La CGE ha precisato, a tal fine, che possono essere presi in

considerazione tanto il danno emergente che il lucro cessante, e, che sono risarcibili sia il pregiudizio materiale che quello morale [7]. Nella liquidazione del danno, inoltre, deve tenersi conto degli interessi moratori e della svalutazione monetaria.

2.2. L'estensione o meno del suddetto risarcimento ad alcune categorie di soggetti evidenziati nella fattispecie.

Sulla scorta di quanto premesso il punto chiave suole essere più un interrogativo di fondo tutt'oggi e cioè: In che modo la protezione del diritto comunitario può trovare ingresso, applicazione, trasposizione nel Diritto civile italiano? La pronuncia in oggetto affronta una problematica (quella degli specializzandi in Medicina frequentanti i relativi corsi negli anni '83/'84) ormai di vecchia data e ben nota agli operatori del settore. Il problema di fondo nasceva fondamentalmente nella mancata attuazione da parte dello Stato italiano, al termine del 31/12/1982 delle disposizioni volte a conformarsi alla Direttiva CEE 82/76; Direttiva la quale riconosceva ai medici specializzandi (anni '83/'84) la possibilità di ricevere una retribuzione adeguata, considerata come condizione essenziale per rendere possibile la partecipazione a tempo pieno alle attività di formazione. Con il notevole tipico ritardo "all'italiana" la Direttiva veniva trasposta solo con il Decreto Legislativo n. 257/'91 e la sua applicazione veniva fatta decorrere dall'anno accademico 1991/1992. La CGE, dal canto suo, evidenziava che la borsa di studio non fosse applicabile agli specializzandi degli anni precedenti [8], mentre (contraddittoriamente) nello stesso anno, in Italia, a seguito della declaratoria di illegittimità da parte del T.A.R. espressa in numerose pronunce, veniva introdotta la L. 370/'99 con la quale si riconosceva anche ai medici specializzandi degli anni anteriori una borsa di studio (ad esclusione però degli interessi legali e importi di rivalutazione monetaria). Nel 2000, sempre con Decreto, si fissò indi la data di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione in G.U. per la richiesta da parte degli interessati della corresponsione della borsa di studio (suddetto termine, tacciato di "incostituzionalità", passò invece positivamente al vaglio degli Ermellini). Si succedettero in sequenza altre pronunce ma, a differenza del Giudice amministrativo, il Giudice civile italiano dettò un "contrordine" circa l'interpretazione del diritto degli specializzandi al percepimento della retribuzione, negando la possibile retroattività agli anni precedenti il 1991/1992. Fino all'anno 2015 in cui la Corte di Cassazione cambia definitivamente rotta (a causa di orientamenti di segno opposto espressi dalle sue sezioni e sottosezioni [9] e dal Consiglio di Stato) rientrando solo apparentemente in armonia con le pronunce della Corte di Giustizia Europea,

in quanto sostanzialmente da luogo ad una restrizione di fatto. Fa riflettere, a tal uopo, che la prima questione “pregiudiziale” concernente il risarcimento del danno, per mancata attuazione delle Direttive comunitarie, fu sollevata proprio in Italia dagli allora Pretori di Vicenza e Bassano di Grappa, nel ben noto caso Francovich [10], laddove si sancì che: «la responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esse imputabili è inerente al Trattato», rimettendo al giudice nazionale il compito di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie e dei diritti da esse attribuite ai singoli; rilevando altresì come: «la possibilità di risarcimento, ai danni dello Stato, è particolarmente indispensabile qualora l’efficacia delle norme comunitarie sia subordinata alla condizione da parte di uno Stato, e, considerato che i singoli in mancanza di tali azioni non possono far valere dinanzi ai giudici nazionali i diritti loro riconosciuti dal diritto comunitario». Nonostante ciò il giudice civile italiano degli anni a venire si mostrò del tutto reticente e poco recettivo a tale interpretazione giuridica.

2.3. Il riconoscimento della retroattività alla normativa comunitaria di settore di cui la Cassazione si occupa.

Dunque la Sesta Sezione della Cassazione riconosce finalmente la cd “retroattività” della disciplina concernente la retribuzione dei medici specializzandi, in applicazione del principio della cd “equivalenza giurisdizionale” ovvero sia qualificando come “rapporto di durata” quello derivante dall’iscrizione ad un corso di specializzazione con conseguente applicazione del principio secondo il quale la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso, sebbene sorto anteriormente (qualora lo stesso rapporto non abbia esaurito ancora i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto bensì il suo perdurare nel tempo). La Cassazione, quindi, conclude di non poter esimersi dall’applicazione della retroattività ai casi di specie posto che anche il Consiglio di Stato, nel tempo, ha consolidato tale orientamento. Fin qui nulla quaestio, pur tuttavia, al paragrafo successivo, scopriremo come la pronuncia della Cassazione non sia affatto scevra da contraddizioni logico - giuridiche.

2.4. Le conclusioni a cui pervengono i giudici della Corte estrapolando attraverso l’interpretazione di alcuni principi cardine di diritto comunitario la tematica del risarcimento del danno da inadempimento.

Ebbene, le conclusioni della Cassazione, apparentemente lineari, non sembrano affatto “convincenti” in quanto la Corte da un lato riconosce il

perdurante inadempimento dello Stato italiano nell'inadempimento delle Direttive in oggetto, dall'altro lato perviene, essa stessa, a creare una forte limitazione al diritto dei singoli ed ai diritti di una categoria specifica, negando a questi ultimi la possibilità di un risarcimento ed adducendo, addirittura, quale motivazione una "carezza legislativa", un "vuoto normativo" a livello comunitario. In altri termini la Cassazione afferma che: «i medici i quali si sono immatricolati ed iscritti ad un corso di specializzazione iniziato prima della data di obbligatorietà delle direttive comunitarie (e quindi prima dell'insorgenza dell'inadempimento da parte dello Stato italiano) si sono immatricolati o iscritti quando l'inadempimento ancora non sussisteva. Sulla scorta di ciò non potrebbe sussistere un inadempimento sopravvenuto poiché nessuna norma comunitaria ha previsto l'immediata estensione ai corsi non in regola con la direttiva comunitaria sopravvenuta e già in fase di svolgimento e poiché i corsi devono essere valutati unitariamente proprio per l'unitarietà del risultato a cui mirano». La Sesta sezione della Cassazione, dopo un interessante ed esteso incipit sull'applicazione delle direttive comunitarie, sui principi dell'equivalenza giurisdizionale, primazia del diritto comunitario e principio di non discriminazione, torna a concludere mettendo in dubbio la sussistenza dell'inadempimento da parte dello Stato italiano, l'antigiuridicità dell'evento, l'illegittimità dell'esclusione di una determinata categoria di soggetti, la possibilità di ogni tipologia di risarcimento del danno da inadempimento, evidenziando finanche la non necessità di rimessione alla CGE, sicché rimettendo (ex art. 379 c.p.c) la questione al vaglio del Primo Presidente onde investirne, qualora ne ravvisasse l'opportunità, le Sezioni Unite.

3. Considerazioni finali.

Qualora le Sezioni Unite dovessero riconfermare quanto accennato saremmo di fronte non solo ad una pesante "involuzione giurisprudenziale" ma, altresì, alla negazione di ogni ragionevole principio di logica giuridica, del Diritto Comunitario, dei principi ad esso sottesi ed a tutti i Trattati che l'Italia ha (a suo tempo) sottoscritto dandone attuazione e recepimento nel nostro ordinamento. Insieme al disconoscimento dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia Europea, la quale vanta un cospicuo numero di precedenti "pregiudiziali" sollevati poi dal giudice italiano stesso. Occorre ricordare come se pur vero che la CGE, nel noto caso Francovich [11], riconosceva nella direttiva la mancanza di alcuna definizione circa la adeguata remunerazione ne i metodi per la sua fissazione o le istituzioni preposte a corrisponderla, ma la stessa sentenza evidenziava a chiare lettere (richiamando la pronuncia "Von Colson e Kamann" [12] che l'obbligo degli

Stati membri, derivante da una Direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure il dovere loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo vale per tutti gli organi degli Stati membri ... ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. E ancora nei casi "Marleasing" e "Wagner Miret" [13], la Corte di Giustizia Europea affermava che il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde perseguire il risultato atteso da quest'ultima. Nel caso "Carbonari" e "Cozza" [14] altresì evidenziava circa la questione degli specializzandi che: in assenza di una questione pregiudiziale sul punto, nel caso in cui il risultato prescritto da una direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni causati ai singoli; inoltre l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una Direttiva permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita. Sull'entità del risarcimento inoltre concludeva affermando che: spetta al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno sia adeguato. Un'applicazione retroattiva regolare e completa delle misure di attuazione sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori e che dovrebbero anche essi essere risarciti. Anche sul termine di prescrizione era stato dirimente la risposta della CGE al quesito posto a mezzo di rinvio pregiudiziale nella Sentenza "IAIA" del maggio 2011 [15], sollevato dalla CDA Firenze; quesito al quale rispose che: «il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora lo Stato non l'abbia correttamente trasposta l'accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell'Unione e ininfluenza sul dies a quo allorché detta violazione è fuori dubbio». In conclusione, forse, il giudice civile italiano si mostra ancora poco convinto non in relazione all'applicazione dei principi base sanciti dai Trattati e dalla normativa promanate dall'UE, quanto piuttosto nei confronti del recepimento delle regole fondanti stesse. In sostanza poco incline e poco proteso non verso la reinterpretazione esegetica, bensì al cospetto della più moderna, attuale lettura dei nostri principi processuali - civilistici con quelli comunitari, insieme al riconoscimento della primazia del Diritto e degli Organi Giurisdizionali Europei. Chi scrive, pertanto concorda in pieno con le conclusioni già espresse nel 2011 (in una relazione avente ad oggetto la problematica) dal Dott. Paolo Vittoria, Presidente aggiunto della Corte di

Cassazione in Roma, che ivi qui si riportano in versione integrale [16]:«La responsabilità dello Stato, per il risarcimento del danno da mancata trasposizione di direttiva non direttamente applicabile, è strumento essenziale per assicurare l'effettività dell'ordinamento dell'Unione, in presenza di una ricezione del tutto mancata. Invece, una volta che la ricezione, sia pure soggettivamente incompleta, abbia reso azionabile la misura di protezione che la direttiva attribuisce, il giudice è in linea di principio nella condizione di interpretare il diritto nazionale nel senso che identica situazione soggettiva sia attività attribuita anche alle persone cui, pur versando nelle stesse condizioni, non lo sia stata, salvo a percorrere la strada del giudizio di legittimità costituzionale, in presenza di una disposizione che specificamente le escluda da quella attribuzione. Riconoscendo che ai soggetti non compresi o esclusi si deve considerare attribuito lo stesso diritto ad una prestazione, disciplinato dalla disposizione di trasposizione, al titolare del diritto è assicurata una protezione che va oltre quella consentita dal sistema della responsabilità civile, perché ogni danno ulteriore rispetto alla tempestiva mancata fruizione della prestazione si presenta risarcibile. Né il regime della prescrizione, nel caso di specie, potrebbe essere considerato anziché quello decennale, quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché è discutibile che questa disposizione si presti a trovare applicazione in presenza di una prestazione, che quando fosse da ritenere periodica – il che nel caso indagato è ulteriormente discutibile – si presenterebbe determinabile, ma non predeterminata. Quanto poi alla decorrenza della prescrizione decennale applicabile – alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia – parrebbe che la soluzione non possa dipendere dalla qualificazione della situazione soggettiva azionabile ma sempre e solo dal giudizio sul momento a partire dal quale, nel contesto determinato dal comportamento di mancata ricezione, la parte, pur da questa pretermessa, potesse ragionevolmente ritenere di aver maturato anche lei il diritto alle prestazioni». In una sentenza del 2009 emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite, presieduta dal Dott. Paolo Vittoria, furono esposti i seguenti principi, nei quali si confermava già l'orientamento volto a riconoscere la possibilità di risarcimento da inadempimento di direttive comunitarie, conformemente alla giurisprudenza della CGE e contrariamente al pregresso orientamento dei giudici civili italiani, infatti così massimava: «Esiste un orientamento giurisprudenziale secondo cui, stante il carattere autonomo e distinto tra gli ordinamenti comunitario e interno, "il comportamento del legislatore è suscettibile di essere qualificato come anti-giuridico nell'ambito dell'ordinamento comunitario, ma non alla stregua dell'ordinamento interno, secondo principi fondamentali che risultano evidenti nella stessa Costituzione. Ciò ha, come conseguenza, il fatto che lo

Stato non può essere condannato, secondo le norme interne, al risarcimento dei danni per fatto la cui anti-giuridicità è rinvenibile nella normativa comunitaria». La Corte di Giustizia CEE smentisce questa interpretazione e assegna alcuni parametri per il risarcimento del danno che sono stati precisati secondo i principi di seguito elencati:

- a) anche l'inadempimento riconducibile al legislatore nazionale obbliga lo Stato a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario.
- b) Il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto allorché la norma comunitaria, non dotata del carattere *self-executing*, sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli.
- c) Il risarcimento del danno non può essere subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa.
- d) Il risarcimento deve essere adeguato al danno subito.
- e) Il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti successivamente alla pronuncia di una sentenza della Corte di Giustizia che accerti l'inadempimento.

Note:

[*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] Antonio Saggio, *La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario*, relazione presentata nell'ambito del 46° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna, 21-23 settembre 2000.

[2] L'espressione è di G. Tesauro, op. cit., 165.

[3] Si veda, ad esempio, la sentenza 29 settembre 1987, causa n. 81/86, De Boer Buizen, in Racc. 1987, 3677.

[4] Sentenza 17 maggio 1990, causa n. C-87/90, Sonito, in Racc. 1990, I-1981, punto 14 della motivazione. Sul punto si veda anche M. Migliazza, op. cit., 760 ss.

[5] Ordinanza della Corte del 26 ottobre 1995, cause riunite n. C-199/94 P e n. C-200/94 P., Pevasa e Impesca c. Commissione, in Racc. 1995, I-3709.

[6] Sentenze 28 aprile 1971, causa n. 4/69 Lütticke, in Racc. 1971, 325, e 2 dicembre 1971, causa n. 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt in Racc. 1971, 975.

[7] Sentenza 3 febbraio 1994, causa n. C-308/87, Grifoni, in Racc. 1994.

[8] Causa "Carbonari", CGE 25/02/1989, C-131/97.

[9] Cass n 10612/2015 e 17434/2015 oltre a molteplici degli anni passati.

Diritti della persona e responsabilità in rete

[10] CGE 19/11/1991, C-6/90 e 9/90.

[11] CGE, sent. 19/11/91 C-6/90 e 9/90.

[12] CGE, sent. 10/04/1984 C - 14/83.

[13] CGE, sent. 13/11/90 C- 106/89 e 16/11/93 C- 334/92.

[14] CGE, sent. 25/02/99 C- 131/97 e 3/10/2000 C- 371/97.

[15] CGE, sent. 19/05/2011 C- 452/09.

[16] Dott. Paolo Vittoria, Pres. Agg. Corte Cass. Roma, "La protezione dei diritti comunitari nel processo civile e l'incompleta trasposizione della Direttiva: riflessioni a margine del caso sugli specializzandi" documento reperibile anche online sul sito tematico seguente: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/.../intra_

[17] Cassazione civile, sezioni unite, 17.4.2009, n. 9147